

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3939

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO**

Modifiche al codice penale concernenti il regime di procedibilità  
del delitto di atti sessuali con minorenne

*Presentata il 28 giugno 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La violenza sessuale contro i minori non è un fenomeno nuovo, né sconosciuto al diritto: si è rilevato, infatti, come tale reato fosse già presente nell'antico codice di Hammurabi, risalente a 4000 anni fa, il quale prescriveva rigide pene per gli autori.

Nel corso dei secoli la percezione dell'abuso sessuale è mutata con il mutare dei valori etici e sociali: fino a qualche tempo fa, ad esempio, costituiva ancora una vergogna e un tradimento nei confronti della famiglia denunciare un abuso avvenuto nell'ambito familiare e, pertanto, era spesso tenuto segreto, mentre oggi l'atteggiamento è radicalmente cambiato nella maggior parte delle realtà territoriali.

Le evoluzioni della società, inoltre, hanno comportato anche numerosi cambiamenti legislativi e, nei codici penali preunitari (come in quello toscano del 1853 e

in quello sardo-italiano del 1859) e nel codice Zanardelli del 1889, il delitto di violenza carnale e quello di corruzione di minorenne furono inseriti nei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie. Ma la libertà sessuale non era neanche menzionata e sarà espressamente richiamata solo nel codice Rocco del 1930.

Tale codice ha collocato la violenza sessuale nei reati contro la moralità pubblica e il buon costume esprimendo l'idea di fondo presente nella tradizione giuridica italiana: gli interessi connessi alla libertà sessuale non erano considerati meritevoli di tutela di per sé, in rapporto al valore e alla dignità del soggetto che ne è portatore, bensì in quanto interessi necessariamente funzionali ad altri interessi di carattere superiore dai quali traevano valore e validità, essi erano considerati interessi accessori al superiore interesse alla pubblica

moralità. Dunque, l'introduzione dell' autonomo rilievo dato alla libertà sessuale fu una novità rispetto alla tradizione affievolita da questa visione pubblicistica dell'interesse tutelato.

Il riconoscimento del problema della violenza sui minori (seppur inizialmente nei suoi aspetti più eclatanti come l'abbandono, l'incuria e lo sfruttamento sul lavoro) è stato gradualmente accolto nell'ordinamento con una legislazione volta garantire una protezione sempre più ampia e articolata del minore. Ogni Paese, infatti, dimostra il proprio grado di riconoscimento della violenza sui minori in base all'esistenza o meno di un insieme di norme, più o meno dettagliate e specifiche, volte a contrastare tale fenomeno.

Inizialmente sono stati sanzionati i fenomeni più facilmente percepibili all'esterno quali il maltrattamento e l'incuria, seguiti poi dal riconoscimento di forme più nascoste quali la violenza psicologica e l'abuso sessuale. Predisponendo un sistema di norme finalizzato al contrasto della violenza sui minori l'ordinamento ha via via riconosciuto che il valore da tutelare va ravvisato nell'integrità della persona di minore età, considerandola come soggetto che ha potenzialità che vanno salvaguardate, e ha inoltre previsto una misura preventiva, impedendo indirettamente la commissione di ulteriori reati attraverso la minaccia della sanzione penale.

Purtroppo vi sono ancora molte situazioni pregiudizievoli per i minori che non sono state riconosciute, o, comunque, nelle quali essi non sono realmente tutelati. È importante, però, che anche il diritto abbia riconosciuto sia che gli adulti hanno dei doveri nei confronti dei minori, sia che questi ultimi sono portatori di diritti che non solo devono essere rispettati, ma devono essere anche concretamente attuati.

La normativa vigente prevede, per quanto riguarda la tutela dei minori, « al di fuori dei casi di violenza sessuale » la non punibilità del minore che compia atti sessuali con persona che abbia compiuto 13 anni, purché la differenza di età tra i soggetti non sia superiore a 3 anni.

Al di fuori di questa ipotesi è mantenuto fermo il principio per il quale si presume che il minorenne sino a 14 anni non possa avere rapporti sessuali consensuali; qualora vi sia violenza, minaccia o abuso di autorità su persona minore di 14 anni si presume la violenza sessuale aggravata mentre in presenza del consenso del minore di 14 anni si presume il reato di atti sessuali con minorenne.

Per quanto riguarda i minori di 16 anni, il codice penale stabilisce che la punibilità è limitata agli atti sessuali commessi da chi sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona alla quale, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore sia affidato o che abbia con il minore una relazione di convivenza. Non sono, quindi, punibili gli atti sessuali con un minore di 16 anni consenziente commessi da un soggetto estraneo al minore, ossia che non si trovi in quelle relazioni speciali per le quali l'articolo 609-*quater* ritiene che vi sia uno stato di sudditanza psicologica che inficia il consenso prestato. Costituisce, invece, violenza sessuale aggravata l'ipotesi in cui i fatti di cui all'articolo 609-*bis* siano commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto 16 anni, della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

Il reato non è perseguibile d'ufficio, poiché è prevista la necessaria querela della parte offesa. La denuncia costituisce quindi il primo passo necessario per avviare un intervento di tutela della vittima. Quanti sostengono la validità di questo strumento sono convinti che chiunque rinunci a denunciare corre il rischio di divenire parte della « patologia del segreto ».

La denuncia dovrebbe essere fatta dalla persona cui il minore ha raccontato l'abuso subito. Spesso, però, le estreme delicatezza e difficoltà del procedimento penale per fatti di abuso sessuale creano tra gli operatori sociali e coloro che stanno a contatto con i minori (ad esempio gli insegnanti) una forte riluttanza ad adire l'autorità penale.

La presentazione della denuncia è una decisione molto difficile, spesso subordinata

a una serie di condizioni: prima fra tutte, una sorta di delibazione preventiva dell'attendibilità del minore (giudizio che, invece, può essere dato solo al termine delle indagini e che è di pertinenza esclusiva del magistrato penale) o, peggio ancora, una valutazione sull'esistenza di riscontri obiettivi o sulla dannosità del processo penale, o anche sull'esistenza del consenso alla denuncia da parte del minore.

Tutte queste valutazioni sono fatte dall'operatore che si trova di fronte a un caso

sospetto di abuso. Si vengono così a creare, fra *notitia criminis* e denuncia, una serie di filtri con l'unico risultato di ritardare l'inizio delle indagini.

Poiché i reati di abuso sui minori registrano una crescita esponenziale e i casi denunciati sono solo la punta di un *iceberg* sommerso, al fine di impedire che tali reati restino impuniti a causa della mancata denuncia, la presente proposta di legge ne dispone la perseguibilità d'ufficio.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 609-*quater*, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: « Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-*bis* ed è perseguibile d'ufficio, chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: »;

*b)* all'articolo 609-*septies*, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 609-*ter* sono punibili a querela della persona offesa ».

